

## **TI\_GERICHTE 11.2005.101 vom 27. Oktober 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2005.101](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.101)

FR: TI\_GERICHTE 11.2005.101 du 27 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2005.101 del 27 ottobre 2006

### **Regeste**

Estensione del diritto di visita

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Il genitore non affidatario e il figlio minorenni hanno il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono state esercitate in precedenza e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 CC con richiami; DTF 128 III 298 consid. 4a con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 128 II 413 con numerosi richiami).

#### **E. 5**

Nella fattispecie è indubbio che il diritto di visita accordato dal Pretore supplente al convenuto sia più ampio di quello generalmente riscontrabile nella prassi dei tribunali ticinesi (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). È indubbio altresì che eventuali accordi tra genitori sul diritto di visita, come quello raggiunto a suo tempo dalle parti il 16 settembre 2004 (doc. 1), non sono decisivi per il bene del figlio. La questione è di sapere, in concreto, se nelle condizioni del caso specifico la soluzione adottata dal primo giudice risponda obiettivamente all'interesse del ragazzo. a) Ascoltato dal Pretore supplente, M\_\_\_\_\_ ha dato il suo pieno consenso alla disciplina delle visite fissata dai genitori nel noto accordo, dicendosi felice di poter partire con il padre in vacanza (riassunto dell'audizione 23 marzo 2005). Certo, \_\_\_\_\_ ha sentito il ragazzo dolersi nell'estate del 2004 di dover “andare da quel coglione di mio papà” e altre volte di “non andarci volentieri” (deposizione del 25 aprile 2005, verbali pag. 18). \_\_\_\_\_ ha dichiarato da parte sua di avere visto in qualche occasione M\_\_\_\_\_ chinare il capo e chiudersi in camera dopo telefonate del padre (deposizione del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). A parte il fatto però che nulla è dato di sapere sui motivi di simili comportamenti occasionali, ciò non basta per rendere verosimile che il bene del figlio sia in qualche modo a rischio. Nemmeno l'appellante pretende, del resto, che il ragazzo mostri sostanziali resistenze al diritto di visita. Ancorché la volontà del minorenni non sia da sé sola decisiva, dagli atti non emergono indizi che inducano a ritenere troppo frequenti, nel caso in esame, gli incontri con il padre. Al

contrario: nel complesso la situazione appare globalmente buona. Perché poi M \_\_\_\_\_ dovrebbe essere interpellato di nuovo, l'appellante non spiega, né è dato a divedere. b) Come la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, per il resto, i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213). Che poi il figlio si trovi a vivere un certo conflitto di lealtà in esito alla separazione dei genitori è una conseguenza insita nella natura degli eventi. In concreto l'appellante paventa generici pericoli per Matteo, ma non rende verosimile che questi sia affettivamente ricattato dal padre con la prospettiva di ritorsioni. Né essa spiega perché il conflitto di lealtà avvertito dal ragazzo sarebbe dovuto alle visite infrasettimanali da parte del convenuto. Anzi, dagli atti non di evincono elementi oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi dovuti a un diritto di visita più esteso dell'ordinario. Che i rapporti fra le parti siano pessimi e che soggettivamente il genitore affidatario veda male i continui incontri del figlio con l'altro genitore ancora non significa che il diritto di visita debba essere particolarmente circoscritto. c) Non mette conto di rilevare che nei confronti della moglie il convenuto abbia dato prova di bassezze e sia trasceso in angherie (doc. OO, e VV; rapporti dalla Polizia cantonale e di quella comunale di Giubiasco, nel fascicolo “ richiami ” ). A un sommario esame come quello che disciplina l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale non consta però che la conflittualità coniugale turbi psicologicamente il figlio. Consapevole del degrado familiare e dell'ostilità fra genitori, il ragazzo medesimo ha chiesto di non essere “ messo in mezzo ” (riassunto dell'audizione 23 marzo 2005). È senz'altro deplorabile che il convenuto reiteri nell'importunare la moglie (deposizione \_\_\_\_\_ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 17) e ciò getta lunghe ombre sulla sua persona. Sta di fatto che ai fini dell'attuale giudizio importa solo il bene del ragazzo, il quale non risulta essere oggetto di alcuna aggressività paterna e ha il diritto di conservare relazioni personali adeguate. In definitiva, allo stato attuale delle cose nulla induce a ritenere che il diritto di visita infrasettimanale sia pregiudizievole per il figlio. Versare agli atti altre denunce sporte dall'appellante nei confronti del marito, come propone l'interessata, non porterebbe verosimilmente alcun elemento di rilievo ai fini del giudizio. d) Preoccupa piuttosto, in realtà, che il convenuto non appaia sufficientemente in grado di estraniare il figlio dal suo odio per la moglie. E coinvolgere il figlio nel conflitto tra i genitori potrebbe anche condurre a una limitazione del diritto di visita (sentenza del Tribunale federale 5C.176/2001 in FamPra.ch 2002 pag. 403; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4<sup>a</sup> edizione, nota 12 ad art. 274 CC con rinvii). Episodi incresciosi in presenza del figlio risultano essere accaduti, nella fattispecie, una volta nell'estate 2004, una volta il 20 aprile 2005 (deposizione \_\_\_\_\_ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16) e una decina di volte fra il maggio del 2004 e l'aprile del 2005 (deposizione \_\_\_\_\_ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). Si ignora se ciò si sia ripetuto in seguito. Se non che – si ripete – il figlio non risulta particolarmente turbato dagli alterchi fra genitori e appare provvidamente capace di chiamarsi fuori. È appena il caso di rammentare, ad ogni buon conto, che qualora l'interessato reiterasse in dimostrazioni di cattiva condotta, mancando ai suoi obblighi di genitore, il giudice potrà sempre limitare il suo diritto di visita e adottare misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315 a cpv. 1 CC). e) L'appellante lamenta che il Pretore abbia privilegiato il padre alla nonna materna nella cura infrasettimanale del figlio. A torto. Occuparsi del figlio è anzitutto un diritto e un dovere dei genitori, non degli avi, per lo meno nella misura in cui il bene del figlio non appaia a repentaglio. È vero che il figlio ha diritto di conservare anche

adeguati contatti con i nonni, se ciò non lede i suoi interessi, ma in concreto non consta che il convenuto ostacoli siffatte relazioni. Anche al proposito l'appello si rivela dunque destinato all'insuccesso.

#### **E. 6**

L'appellante chiede, in subordine, che durante le ferie scolastiche il diritto di visita infrasettimanale del padre sia limitato. Ora, è possibile che la nota estensione del diritto di visita sia dovuta agli orari di lavoro dell'appellante medesima, la quale insegna tutti i mercoledì e i venerdì nella \_\_\_\_\_ (doc. G2). Il solo fatto però che durante le vacanze scolastiche essa possa occuparsi personalmente del figlio anche nel corso della settimana non basta per giustificare una riduzione del diritto di visita da parte del convenuto, tanto meno ove si consideri che l'attuale situazione del figlio si presenta nel complesso buona. Tutto ciò posto, ancora una volta non è il caso di scostarsi pertanto dall'assetto delle visite fissato dal Pretore supplente.

#### **E. 7**

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L' appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.